

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
GIUSTIZIA (II)	»	16
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	18
FINANZE (VI)	»	19
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	28
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	29
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	30
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	31
AGRICOLTURA (XIII)	»	32
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	33
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	39
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	40

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

PAGINA BIANCA

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Francantonio Genovese (doc. IV, n. 6) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
---	---

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Martedì 29 aprile 2014. – Presidenza del vicepresidente Danilo LEVA.

La seduta comincia alle 13.20.

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Francantonio Genovese (doc. IV, n. 6).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 16 aprile 2014.

Danilo LEVA, *presidente*, comunica che, a seguito della deliberazione assunta dalla Giunta nella riunione del 16 aprile scorso, la Presidente della Camera ha concesso la proroga di trenta giorni del termine entro cui la Giunta è tenuta a riferire all'Assemblea. Nella sua lettera viene specificato che si prende atto dell'esigenza di acquisire taluni documenti dall'autorità giudiziaria competente, nonché dell'impegno della Giunta di riprendere l'esame non appena essi siano acquisiti al fine di assumere le relative deliberazioni nei tempi più brevi possibili. Il nuovo termine scade pertanto il 18 maggio.

Nella citata seduta della Giunta del 16 aprile è stata, altresì, approvata la richie-

sta di acquisire dall'autorità giudiziaria le pronunce relative alle misure cautelari disposte nell'ambito del procedimento penale nonché la documentazione – ulteriore rispetto a quella già presente negli atti trasmessi – concernente la società *Training service*.

Quanto ai provvedimenti cautelari, il Presidente del tribunale di Messina, che ringrazia a nome della Giunta per la sollecita cooperazione, ha inviato i suddetti atti. Quest'ultimo ha altresì comunicato che la documentazione concernente la società *Training service* è nella disponibilità della locale procura della Repubblica, alla quale il presidente della Giunta ha immediatamente rivolto la medesima richiesta.

Antonio LEONE (NCD), *relatore*, ritiene opportuno offrire ai colleghi una sintetica disamina degli elementi istruttori prodotti dal deputato interessato, ovvero acquisiti dalla Giunta su propria iniziativa nel corso dell'esame della domanda.

Già nella relazione introduttiva aveva fatto cenno ai contenuti della prima memoria difensiva prodotta dal deputato interessato, poi integrata – oltre che in sede di audizione presso la Giunta – da altre note e documenti, in parte richiesti dalla Giunta e in parte da lui spontaneamente prodotti.

Nelle sue memorie difensive, nonché nella sua audizione, Genovese formula

argomentazioni a sostegno della sussistenza, nei suoi confronti, di un evidente *fumus persecutionis*.

Ciò sarebbe desumibile, in primo luogo, dall'abuso di mezzi investigativi, caratterizzato dall'acquisizione e dall'uso indebito delle intercettazioni delle sue conversazioni; inoltre, secondo Genovese, vi sarebbero state distorsioni macroscopiche nell'interpretazione delle norme penali sostanziali applicate, con lo scopo di formulare – in modo artificioso e meramente funzionale all'obiettivo di pervenire a pene edittali più elevate e rendere più plausibile la misura cautelare della custodia in carcere (oltre che aumentarne i termini massimi) – fattispecie di reato più gravi e, segnatamente il peculato in luogo del reato di truffa (in contrasto con il giudicato cautelare interno: Cass. VI sez. pen. n. 5889/2014) e – soprattutto – il riciclaggio.

Ad avviso del deputato Genovese, si assisterebbe inoltre ad un travisamento dei fatti per come ricostruiti nel corso dell'indagine, cui si accompagnerebbe un immotivato rifiuto di approfondire o addirittura acquisire – mediante incidente probatorio – prova su elementi di fatto essenziali per l'integrazione delle figure di reato contestate.

Nelle memorie difensive si palesa anche la possibile manipolazione di alcune fasi processuali, in quanto la contestazione del reato nei suoi confronti sarebbe dovuta eventualmente avvenire in una fase precedente e non quando effettivamente è accaduto, con lo scopo di affievolire la sua posizione difensiva.

Il deputato interessato ha anche richiamato elementi di condizionamento del giudice procedente, testimoniati dalla formulazione di un'istanza di astensione, per gravi ragioni di convenienza, che sarebbe stata rigettata dal Presidente del tribunale di Messina, in quanto essa non avrebbe enunciato in modo completo i rapporti tra alcuni imputati e la moglie ed il cognato del giudice, peraltro emersi ben prima della decisione sulla richiesta di custodia cautelare nei suoi confronti.

Infine, il deputato Genovese denuncia la sistematica fuga di notizie che avrebbe caratterizzato, anticipandone i contenuti, ogni atto giudiziario relativo all'inchiesta, così da sollecitare nell'opinione pubblica la convinzione della colpevolezza degli indagati e rendere doverose le ordinanze di custodia in carcere.

Quanto poi alla sua posizione nell'ambito delle vicende oggetto di indagine, Genovese – nei suoi atti difensivi – ha posto all'attenzione della Giunta alcuni elementi di valutazione, che si riassumono di seguito.

In primo luogo, la limitatissima incidenza che le somme contestate avrebbero in ordine alla sua complessiva posizione patrimoniale, maturata in trenta anni di partecipazioni societarie e attività politica e professionale.

In secondo luogo, il mancato riconoscimento – senza prove ed al solo scopo di configurare una condotta, invero anomala, di riciclaggio – dell'effettivo svolgimento da parte sua di attività professionale fatturata alle società a lui riferibili e dell'attività della sua società *Caleservice*, erroneamente definita dal giudice come una « cartiera », senza riconoscere il notevole patrimonio – superiore ai 15 milioni di euro – e senza preoccuparsi di acquisirne i bilanci, circostanza che smentisce in radice l'accusa di false fatturazioni e di frode fiscale.

Infine, l'onorevole Genovese ha ribadito con forza, in ogni suo atto difensivo, l'impossibilità di configurare nei suoi confronti l'ipotesi di reiterazione del reato, atteso che gli enti di formazione oggetto di indagine (LUMEN e ARAN) non sono più accreditati presso la Regione Sicilia e hanno già cessato la loro attività. Residua una sola società a lui indirettamente riconducibile – denominata *Training Service* – che è ancora operativa nel campo della formazione professionale. Al riguardo, la nota difensiva precisa che i relativi progetti formativi sono stati ammessi al finanziamento nell'agosto del 2012, con la previsione di una prosecuzione per gli anni a venire, come poi avvenuto per il 2014 peraltro con un significativo decre-

mento del finanziamento; l'ente ha un unico contratto (di locazione immobiliare) con una sua società e non ha partecipato ad ulteriori bandi, avendo in corso solo ed esclusivamente l'attività formativa riconducibile alla seconda annualità dell'avviso pubblico n. 20 del 2011, destinata ormai ad esaurirsi nei mesi a venire.

Come già ricordato dalla presidenza, nella seduta dello scorso 16 aprile la Giunta ha deliberato di richiedere all'Autorità giudiziaria le pronunce in materia di provvedimenti cautelari adottati nell'ambito dei due tronconi del procedimento riguardante l'onorevole Genovese.

La richiesta di integrazione documentale derivava dal collegamento – posto in evidenza nella stessa ordinanza del GIP oggetto di esame – tra la posizione di Genovese e le esigenze cautelari riferite ad altri indagati tra cui, in particolare, il signor Elio Sauta.

Per quest'ultimo offre la seguente ricostruzione dei provvedimenti cautelari che lo hanno riguardato: il 9 luglio 2013 è stata emessa l'ordinanza che ne disponeva gli arresti domiciliari; l'8 agosto 2013 il collegio per il riesame ha rigettato il ricorso del Sauta, confermando la misura degli arresti domiciliari, in quanto « unica cautela adeguata allo stato a garantire le prospettate necessità di tutela sociale è da ritenersi quella degli arresti domiciliari, la quale, ampiamente proporzionata alla natura, alla gravità ed al numero degli illeciti contestati, vale a prevenire (...) il pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle oggetto di contestazione »; il 14 ottobre 2013, accogliendo invece l'appello della procura, il collegio per il riesame ha disposto la custodia in carcere in sostituzione degli arresti domiciliari, in quanto « solo la misura della custodia cautelare in carcere è idonea a scongiurare il pericolo di reiterazione di reati della medesima natura (...). Ricorre, inoltre, un serio pericolo di inquinamento probatorio »; risulta che l'esecuzione dell'ordinanza sia stata sospesa, essendo stato proposto ricorso in Cassazione; il 23 dicembre 2013, la II sezione penale del tribunale di Messina ha rigettato l'istanza di revoca della

misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto « permangono inalterate le esigenze cautelari poste a fondamento della misura – fronteggiabili unicamente con una misura custodiale »; il 22 gennaio 2014, la II sezione penale del tribunale di Messina, ha invece revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari in atto, con la seguente motivazione: « l'apertura del dibattimento e l'avvio dell'istruttoria, con l'esame dei primi testimoni e il conferimento degli incarichi peritali costituiscono elementi che (...) assumono sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare, essendo senz'altro idonei a spiegare piena efficacia deterrente su dei soggetti sostanzialmente incensurati ed alla prima esperienza detentiva; (...) pertanto, possono ritenersi del tutto cessate le esigenze preventive sottese al trattamento cautelare ».

Da ultimo, il 24 marzo 2014, il Collegio per il riesame accoglieva l'appello dei PM e riformava l'ordinanza del 22 gennaio 2014 nel senso del ripristino della misura degli arresti domiciliari in quanto « l'attuale stato di avanzamento dell'attività istruttoria (...) non vale ad escludere che l'imputato, se lasciato libero di ricompattare il sistema di legami e agganci di cui godeva, possa proseguire nell'attività criminosa, anche avvalendosi del paravento costituito dall'interposizione di soggetti terzi. (...). La misura degli arresti domiciliari vale a costituire un sicuro margine alla ripetizione delle condotte illecite »; decisione non esecutiva fino alla sua definitività.

Per completezza, essendo stata evocata in alcuni passaggi del dibattito in Giunta, offre anche una sintetica ricostruzione dei provvedimenti cautelari adottati nei riguardi della moglie dell'onorevole Genovese, Chiara Schirò: il 9 luglio 2013 è stata emessa l'ordinanza che ne disponeva gli arresti domiciliari; l'8 agosto 2013 il collegio per il riesame ha rigettato la richiesta di riesame della signora Chiara Schirò, confermando la misura degli arresti domiciliari, in quanto « proporzionata alla gravità dei fatti ed idonea ad infrenare il

predetto pericolo di reiterazione del reato»; il 23 dicembre 2013, la II sezione penale del tribunale di Messina ha rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare in quanto «permangono inalterate le esigenze cautelari poste a fondamento della misura – fronteggiabili unicamente con una misura custodiale»; il 22 gennaio 2014, la II sezione penale del tribunale di Messina, ha invece revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari con la seguente motivazione: «l'apertura del dibattimento e l'avvio dell'istruttoria, con l'esame dei primi testimoni e il conferimento degli incarichi peritali costituiscono elementi che (...) assumono sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare, essendo senz'altro idonei a spiegare piena efficacia deterrente su dei soggetti sostanzialmente incensurati ed alla prima esperienza detentiva; (...) pertanto, possono ritenersi del tutto cessate le esigenze preventive sottese al trattamento cautelare»; il 3 marzo 2014 il Collegio per il riesame accoglieva parzialmente l'appello dei PM e riformava l'ordinanza del 22 gennaio 2014 disponendo il divieto di dimora a Messina in quanto «possono ritenersi solo affievolite le originarie esigenze cautelari, permanendo, nondimeno, la necessità che l'imputata non operi nel territorio messinese», decisione non esecutiva fino alla sua definitività.

Alla Giunta sono state altresì trasmesse numerose ordinanze concernenti le misure cautelari reali adottate nel corso del procedimento, sui cui contenuti non si sofferma.

Resta ancora pendente la richiesta, avanzata dalla Giunta al tribunale di Messina e, successivamente, alla locale procura della Repubblica, di visionare i documenti eventualmente acquisiti agli atti dall'autorità giudiziaria relativi all'attività dell'ente *Training Service*.

Si tratta di una richiesta istruttoria chiaramente funzionale a maturare un convincimento sulla fondatezza dell'affermazione recate nell'ordinanza che fonda la misura della custodia cautelare sul

presupposto della ragionevole certezza della «reiterazione delle medesime condotte criminose».

Ricorda che l'ordinanza del GIP cita marginalmente le vicende legate a tale ente, essenzialmente allo scopo di sostenerne la riconducibilità a Genovese e ricordando che essa tra il dicembre del 2011 e il novembre del 2012 ha stipulato cinque contratti di locazione ed un contratto di comodato con la *Caleservice* e nel dicembre 2012 altri contratti con enti ricollegabili all'onorevole Genovese.

Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL) ringrazia il relatore per aver fornito alla Giunta una guida alla lettura della nuova documentazione pervenuta, corposa ancorché incompleta. In ragione di ciò, ritiene di dover rinviare lo svolgimento del suo intervento nella discussione ad un momento successivo, non essendo stato nelle condizioni di approfondire i nuovi elementi istruttori a disposizione, pervenuti solo nella giornata di ieri, peraltro in modo parziale.

Giulia GRILLO (M5S) rileva preliminarmente di intuire dalle parole del collega Chiarelli la volontà di rinviare ulteriormente la conclusione dell'esame già programmata per la seduta di domani.

Osserva che ciascun gruppo politico può avere una propria legittima posizione ideologica in ordine all'utilizzo delle misure restrittive della libertà personale e che questa posizione può influire sulla decisione che ciascun gruppo è chiamato ad assumere in relazione ai casi sottoposti all'esame della Giunta.

Tiene a chiarire, per la sua parte politica, che invece il Movimento 5 Stelle non muove da un presupposto di tipo ideologico. Sebbene, infatti, il gruppo al quale appartiene abbia un atteggiamento critico sulla prassi applicativa di alcune prerogative parlamentari che oggi appaiono solo come dei privilegi della classe politica, comprende tuttavia la *ratio* ad esse sottesa, che è quella di salvaguardare l'autonomia del parlamentare che potrebbe essere inficiata da azioni persecutorie della magi-

struttura. Ciò giustifica le funzioni della Giunta, che è un organo politico, e non tecnico – come dimostra anche il fatto che non è previsto che i suoi componenti abbiano una specifica competenza nel settore giudiziario – in ordine alla valutazione della sussistenza del *fumus persecutionis* oggettivo o soggettivo.

Dopo aver esaminato l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP e una parte rilevante della documentazione trasmessa alla Giunta, ritiene di poter concludere che la quantità di elementi probatori enunciati sia dal GIP che dalla procura sia tale da giustificare la richiesta di restrizione della libertà personale nei confronti del deputato Genovese.

Sottolinea inoltre che vi sono elementi attinenti al contesto storico-ambientale nel quale si inquadra la vicenda in esame che a suo avviso fanno cadere la tesi della sussistenza del *fumus persecutionis*.

Osserva infatti che le indagini sugli enti di formazione in Sicilia non si riferiscono solo al Genovese, perché vi sono altri filoni di indagine che riguardano altri esponenti politici di altre province della regione (Palermo e Catania) che evidenziano come il sistema di gestione degli enti di formazione sia particolarmente fallace e si presti ad una concreta e difficilmente controllabile possibilità di truffe da parte di soggetti esterni. Il sistema di acquisizione del controllo degli enti di formazione, che sono enti *no profit*, consiste sostanzialmente nell'introdurre all'interno del consigli di amministrazione persone di fiducia dei vari politici di turno; diversi esponenti politici hanno infatti operato in Sicilia in questa direzione, servendosi degli enti di formazione come bacino di voti, secondo un meccanismo collaudato. Ne è prova il fatto che in Sicilia, in relazione alla gestione degli enti di formazione, è stata istituita una Commissione d'inchiesta, cui si fa riferimento anche negli atti processuali trasmessi dall'autorità giudiziaria. Ciò fa comprendere anche come l'inchiesta che riguarda Genovese non costituisca un fatto isolato, ma si inserisca in un'indagine più complessa che si è sviluppata in varie direzioni. A suo giudizio questo è un

elemento oggettivo che esclude la possibilità di ravvisare un'azione persecutoria della magistratura nei confronti di Genovese.

Evidenzia poi un ulteriore elemento che, a suo avviso, demolisce la tesi sostenuta dalla difesa di Genovese secondo la quale, venendo meno l'operatività di alcuni enti o di alcune società direttamente o indirettamente riconducibili a Genovese o a suoi sodali, verrebbe meno anche la sua capacità di delinquere, e quindi la sua possibilità di reiterare il reato.

Ritiene infatti che dagli atti emerga l'esistenza di sistemi abbastanza rodati che consentono la reiterazione del reato e che si basano non tanto sulle caratteristiche degli enti, che possono essere ancora attivi o cessati, ma sulla conoscenza dei meccanismi attraverso i quali operano gli enti stessi e dei metodi di aggiudicazione degli appalti. Si tratta di meccanismi che sono rimasti inalterati, posto che la Regione siciliana non ha introdotto criteri diversi rispetto a quelli che c'erano prima delle indagini; è sufficiente quindi avere questo *know how* per poter reiterare il reato, sia pure con i tempi più lunghi che si rendono necessari nel momento in cui occorre riattivare un ente o utilizzare un'altra società.

Pur riconoscendo che oggettivamente le condizioni per poter reiterare il reato si sono fortemente indebolite – visto che alcuni collaboratori del deputato Genovese non hanno più la possibilità di operare in modo occulto e che, anche se non sono incorsi in misure restrittive della libertà personale, certamente non hanno la libertà di attivare contatti telefonici o intrattenere rapporti – osserva però che rimane in piedi il *know how* che riguarda sia il deputato Genovese che i suoi collaboratori.

Con riferimento alla Società *Caleservice*, contesta le affermazioni del deputato Genovese in ordine al fatto che tale società non sarebbe una « cartiera ». Dagli atti emerge che questa presunta società di servizi in realtà veniva utilizzata per esigenze personali e familiari di Genovese, come rivelano in modo palese alcune fat-

ture acquisite agli atti. A suo giudizio, pertanto, risulta chiaro che la *Caleservice* era una società che serviva agli scopi più disparati e che comunque a confondere le tracce su una serie di operazioni, come risulta da una ricostruzione degli inquisiti.

Da ultimo, valuta gravissimo, nonché pretestuoso e strumentale quanto affermato da Genovese in merito al condizionamento del giudice che ha adottato la misura cautelare. Ne costituisce testimonianza la richiesta di astensione dal procedimento che lo stesso giudice ha formulato al momento in cui è venuto a conoscenza, mediante una intercettazione casuale, della situazione del cognato che svolgeva il suo lavoro all'interno dell'assessorato alla formazione. A suo avviso il comportamento del GIP va letto non come una volontà di persecuzione nei confronti dell'onorevole Genovese ma, al contrario, come la volontà di distaccarsi dalla situazione che si era creata. Pur ritenendo di non dover entrare nel merito delle valutazioni del presidente del tribunale, osserva che questi ha ritenuto che tale elemento non fosse così rilevante da distogliere il GIP dalla conduzione del procedimento. Confessa quindi di non capire come Genovese possa rinvenire in tale situazione un indice di una volontà persecutoria nei suoi confronti, tanto più che alla sua vicenda giudiziaria è stato dato poco risalto dagli organi di informazione e che le poche ricostruzioni apparse in articoli di stampa non appaiono orientate a colpevolizzarlo.

Antonio LEONE (NCD), *relatore*, richiamando le affermazioni dell'onorevole Grillo desidera precisare che, nella sua funzione di relatore nonché di membro della Giunta, nessun suo comportamento è orientato da pregiudizi ideologici in ordine all'istituto processuale delle misure cautelari. In questa sede l'unica sua preoccupazione è quella di consentire alla Giunta di svolgere la funzione istituzionale di valutare la richiesta dell'autorità giudiziaria al fine di proporla all'Assemblea l'accoglimento ovvero il rigetto.

Giulia GRILLO (M5S) accoglie con soddisfazione la precisazione del collega Leone, aggiungendo che, a suo avviso, ad escludere radicalmente il *fumus persecutionis* milita anche un ulteriore argomento. Non si rinviene, infatti, nell'attività parlamentare del deputato Genovese, che peraltro non riveste incarichi istituzionali o di partito, alcuna iniziativa di particolare rilievo tale da costituire plausibile motivo di accanimento giudiziario persecutorio nei suoi confronti.

Daniele FARINA (SEL) si domanda quale sia la connessione tra l'attività politica del deputato Genovese e la sussistenza o meno del *fumus persecutionis*.

Giulia GRILLO (M5S) precisa che il suo ragionamento muoveva dal presupposto fattuale secondo cui anche l'attività politica potrebbe essere motivo, in estrema ipotesi, di individuare un parlamentare come bersaglio da colpire.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che l'odierno dibattito sia stato molto utile, non solo in quanto ha consentito di apprezzare ulteriori elementi istruttori, ma anche per aver messo l'accento sui parametri di valutazione della Giunta.

Certamente parametrare l'eventuale sussistenza di un intento persecutorio all'attività parlamentare svolta dal deputato nella presente legislatura costituisce un argomento scivoloso, sebbene non si possa escludere che l'assunzione di posizioni politiche particolarmente accentuate possa esporre il parlamentare anche a rischi di questo tipo.

Riprendendo inoltre le considerazioni svolte dal relatore e dalla collega Grillo sulla necessità di non assumere posizioni pregiudiziali ed ideologiche, osserva che ciascuna opzione politica è ammissibile nella sede propria. In questo senso è in corso un significativo dibattito nell'ambito della Commissione Giustizia sulla riconfigurazione delle misure cautelari, che tuttavia non deve inficiare in alcun modo le scelte che i membri della Giunta sono

tenuti a compiere nell'esame della richiesta che riguarda l'onorevole Genovese.

Rileva che la Giunta non si è sottratta allo svolgimento di un approfondito lavoro istruttorio e che, allo stato, dispone di un'ampia documentazione, che sarà presumibilmente integrata nei prossimi giorni con gli atti provenienti dalla procura di Messina. Si può dire pertanto che la fase della acquisizione documentale è ormai esaurita, fermo restando che i membri della Giunta non possono sottrarsi allo sforzo di un esame approfondito degli atti, come richiesto dalla delicatezza della decisione che sono chiamati ad assumere.

Conclusivamente allo scopo di un ordinato svolgimento dei lavori e della definizione della data in cui approdare alla deliberazione finale, invita la Presidenza a convocare un apposito Ufficio di presidenza già nella parte antimeridiana della giornata di domani. Esprime fin d'ora, a nome del Gruppo democratico, l'impegno a svolgere limitati interventi in dichiarazione di voto, per consentire una tempestiva conclusione dei lavori della Giunta.

Paola CARINELLI (M5S) ricorda che l'Ufficio di Presidenza si è già tenuto la scorsa settimana e che era stata assunta la decisione di addivenire alla deliberazione finale già nella seduta convocata per la giornata del 30 aprile.

Daniele FARINA (SEL) dichiara di condividere la proposta sull'ordine dei lavori dell'onorevole Rossomando.

Antonio LEONE (NCD), *relatore*, esprime a sua volta condivisione per la proposta della collega Rossomando.

Giulia GRILLO (M5S) invita la collega Rossomando, affinché rimanga agli atti, ad esplicitare le motivazioni della sua proposta. Se, sul piano metodologico, essa si giustificerebbe in ragione di una volontà di approfondimento degli atti, compresi quelli non ancora a disposizione della Giunta, sul piano del merito non appare chiaro che rilievo possa avere questa integrazione documentale concernente la *Training Service*.

Anna ROSSOMANDO (PD) si limita a rilevare che la richiesta di acquisire la suddetta documentazione è stata formalmente deliberata dalla Giunta nella scorsa seduta. Spetta quindi alla Giunta assumere una diversa decisione, qualora si ritenga di soprassedere dalla richiesta o di verificare l'incompatibilità con l'esigenza di concludere celermente i lavori.

Danilo LEVA (PD), *presidente*, preso atto degli orientamenti emersi nel dibattito, dichiara che sarà sua cura informare il presidente La Russa sulle proposte concernenti l'ordine dei lavori della Giunta. Rinvia quindi il seguito ad una successiva seduta, già convocata per domani alle ore 13.

La seduta termina alle 14.10.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00034 Maria Stella Bianchi sulla sospensione delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia: audizione di rappresentanti di CNR — Istituto di scienze marine e ISPRA

10

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 29 aprile 2014.

Nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00034 Maria Stella Bianchi sulla sospensione delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia: audizione di rappresentanti di CNR — Istituto di scienze marine e ISPRA.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.45.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia. C. 2309 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	11
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	15
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 29 aprile 2014. – Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.50.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia.

C. 2309 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, fa presente che con il testo in esame si consente alla Banca d'Italia, quale autorità nazionale competente, di avvalersi di soggetti terzi per l'esercizio di attività di vigilanza ad essa attribuite, ai fini dell'esercizio di una valutazione approfondita condotto dalla Banca centrale europea.

Più in dettaglio, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, la Banca d'Italia può avvalersi anche della consulenza di soggetti terzi di elevata professionalità, selezionati con procedure di evidenza pubblica o dalla Banca Centrale Europea, per l'esercizio dell'attività di vigilanza di cui agli articoli 51, 54, 66 e 68 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB).

Segnala che la Relazione illustrativa, riguardo alla nozione di soggetti terzi di elevata professionalità indicati dalla norma, precisa che con essa si intendono « consulenti (ad esempio revisori contabili e valutatori) ». Tale specificazione non è presente nel testo. La Nota della Banca centrale europea del 23 ottobre 2013 fa riferimento ad « esperti del settore privato (consulenti, revisori e/o altri) ». Riguardo invece ai soggetti terzi selezionati dalla Banca Centrale Europea, ricorda che la stessa Nota ha specificato che la Banca centrale europea si avvale dell'apporto del « gruppo di consulenza gestionale internazionale Oliver Wyman ». La consulenza dei soggetti terzi avrà ad oggetto l'esercizio delle attività di vigilanza informativa e

ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari. Si riferisce all'articolo 51 (Vigilanza informativa sulle banche), che impone alle banche di trasmettere alla Banca d'Italia i bilanci, inviare le segnalazioni periodiche e ogni altro dato e documento richiesto, nonché comunicare le informazioni sul soggetto incaricato della revisione legale dei conti. All'articolo 54 (Vigilanza ispettiva sulle banche), che consente alla Banca d'Italia di effettuare ispezioni presso le banche e richiedere l'esibizione di documenti e atti, nonché richiedere alle autorità competenti di altro Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite in detto Stato. All'articolo 66 (Vigilanza informativa sui gruppi bancari), che consente tra l'altro alla Banca d'Italia di richiedere ad alcuni soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile. All'articolo 68 (Vigilanza ispettiva sui gruppi bancari), che consente tra l'altro alla Banca d'Italia di effettuare ispezioni presso i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata e richiedere l'esibizione di documenti e atti che ritenga necessari, nonché richiedere alle autorità competenti di altro Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i predetti soggetti stabiliti in detto Stato.

Ricorda che nel corso dell'esame al Senato è stato approvato il comma 1-*bis*, all'articolo 1, il quale stabilisce che i suddetti consulenti in ogni caso non devono trovarsi, pena il non conferimento della consulenza, in una situazione di conflitto di interessi con l'esercizio delle attività di cui al comma 1, in considerazione della posizione personale o degli incarichi ricoperti al momento della nomina. Qualora, nel corso del mandato loro affidato, dovessero insorgere situazioni di conflitto di interessi i soggetti terzi decadono immediatamente dall'incarico. Al riguardo segnala che potrebbe essere opportuno definire compiutamente le fattispecie che comportano una situazione di

conflitto di interesse ai sensi della norma in discussione, nonché la procedura che disciplina la decadenza dall'incarico.

Fa presente che la Banca d'Italia ha pubblicato un bando con procedura accelerata per la conclusione di un Accordo Quadro per l'acquisizione di servizi di supporto all'attività di Analisi della Qualità degli Attivi a livello nazionale nell'ambito della Valutazione approfondita dei gruppi bancari da effettuare in vista dell'avvio del Meccanismo di vigilanza unico presso la Banca Centrale Europea (BCE). Nei bandi di gara, la stipula dei contratti è necessariamente subordinata al superamento dei limiti normativi in materia di partecipazione dei soggetti terzi alle verifiche ispettive e di segreto d'ufficio. I servizi di supporto oggetto dell'Accordo quadro saranno forniti indicativamente nel periodo marzo – luglio 2014 e potranno essere svolti anche al di fuori dell'Italia. L'affidamento di un accordo quadro prevede al massimo cinque operatori economici che soddisfano specifici requisiti. Il valore stimato per l'intera durata dell'accordo quadro è di 7 milioni di euro. Gli operatori economici non potranno essere affidatari degli appalti specifici relativi ai gruppi bancari nei confronti dei quali si trovano nelle situazioni di conflitto d'interesse specificate nel disciplinare di gara.

Ricorda che nel corso dell'audizione del 1° aprile al Senato, il Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia, Carmelo Barbagallo, ha reso noto che la gara per i servizi di « revisione » a supporto all'*Asset Quality Review* si è conclusa; a seguito della pubblicazione del decreto legge n. 25 del 2014 gli accordi quadro e gli appalti sono stati stipulati con le società aggiudicatrici e i professionisti designati sono stati 12 aggregati ai *team* ispettivi. La gara per la selezione degli esperti di valutazione degli immobili è in corso. Il Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia ha altresì precisato che nella selezione delle società per la revisione della qualità degli attivi è stata posta la dovuta attenzione a evitare po-

tenziali conflitti di interesse. Tali società sono – per ciascuna delle 25 banche coinvolte – diverse da quelle che ne certificano i bilanci; gli esperti di valutazione immobiliari sono diversi da quelli che le banche utilizzano stabilmente per svolgere le perizie sugli immobili ricevuti in garanzia dai debitori. Non vi è, quindi, il timore da taluno avanzato che l'uso di esperti esterni possa tradursi in un circolo vizioso. Ai sensi del comma 2, tutte le notizie, le informazioni e i dati di cui tali soggetti terzi vengano a conoscenza o in possesso in ragione del loro coinvolgimento nell'esercizio di valutazione approfondita sono coperti da segreto d'ufficio ai sensi dall'articolo 7, comma 1, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Ricorda, altresì, che l'articolo 7 del citato Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, dedicato al segreto d'ufficio e alla collaborazione tra autorità, stabilisce al comma 1 che tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni (a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio). Esso prevede altresì l'inopponibilità del segreto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. Sempre in tema di segreto d'ufficio, il comma 3 prescrive l'obbligo per i soggetti terzi in parola di riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia le irregolarità, anche se integranti ipotesi di reato, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro attività di vigilanza.

Osserva che, nel corso dell'esame al Senato, il riferimento all'attività di vigilanza è stato sostituito con il riferimento all'attività di cui al comma 1. La disposizione ricalca quanto previsto dal citato articolo 7, comma 2, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia con riferimento ai dipendenti della Banca d'Italia: costoro infatti, nell'esercizio delle

funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali aventi l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati. Come evidenziato dalla Relazione governativa, i commi 2 e 3 – che assoggettano i soggetti terzi coinvolti nell'esercizio di valutazione approfondita a disposizioni equivalenti a quelle previste per la Banca d'Italia – sono diretti ad assicurare che informazioni, notizie e dati in possesso di tali soggetti godano del medesimo livello di riservatezza.

Il comma 4 prevede che la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze concordino le modalità di condivisione delle informazioni relative all'esercizio di valutazione approfondita, anche in deroga a quanto disposto sul segreto d'ufficio dal già citato articolo 7 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. La norma consente pertanto al Ministero dell'economia e delle finanze di acquisire notizie rilevanti per l'eventuale esercizio delle sue funzioni. Al riguardo il Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia ha ricordato che – a valle del processo – alle banche che risulteranno più deboli saranno richieste misure correttive volte a rafforzarne la solidità patrimoniale. Eventuali fabbisogni di capitale dovranno essere soddisfatti innanzitutto attingendo alle risorse degli intermediari: evitando di distribuire dividendi, cedendo attività non strategiche, contenendo tutte le voci di costo, incluse le remunerazioni dell'alta dirigenza. Laddove necessario, le banche procederanno ad aumenti di capitale sul mercato. In ultima istanza, e in via puramente ipotetica, per far fronte a eventuali residue esigenze di ricapitalizzazione potrebbe essere necessario ricorrere all'intervento pubblico.

Evidenzia che l'articolo 2 del testo in esame reca invece una clausola di salvaguardia finanziaria, secondo la quale dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala, al riguardo, che la Relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dal provvedimento – interamente

sopportati dalla Banca d'Italia – in circa 25 milioni di euro; tali somme, in virtù dell'autonomia di bilancio e finanziaria dell'Istituto, non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Nel corso dell'audizione del 1° aprile al Senato, il Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia ha affermato che la Banca d'Italia, data la sua tradizione ed esperienza, avrebbe, in linea teorica, potuto scegliere di non avvalersi di parti terze nell'espletamento dell'esercizio. Questa scelta si è rivelata non praticabile per due motivi. In primo luogo, l'impegno non ha precedenti per profondità ed estensione e comporta un simultaneo, massiccio impiego di risorse esperte mai verificatosi prima; se avesse scelto di operare da sola, non sarebbe riuscita a garantire il rispetto dei tempi previsti e degli *standard* richiesti. In secondo luogo, avrebbe potuto indebolire, agli occhi del mercato e degli investitori, la percezione di imparzialità dell'esercizio; è questa una ragione per la quale anche gli altri Paesi – compresi quelli dotati come il nostro di un adeguato corpo ispettivo – hanno deciso di avvalersi di esperti esterni indipendenti. Una diversa decisione, incidendo sulla credibilità dell'esercizio, avrebbe potuto indebolire le banche italiane riflettendosi sulla loro capacità di finanziare l'economia, cruciale per sostenere la ripresa. In sintesi, a giudizio della Banca d'Italia, la scelta di ricorrere a parti terze è dettata da motivi di opportunità e necessità operativa. La quantità di risorse esterne da coinvolgere è stata determinata sulla base di un'accurata pianificazione delle attività richieste e dei carichi di lavoro che ne derivano. Il rilevante im-

piego di risorse interne alla Banca d'Italia ha consentito di contenere il ricorso a terze parti, rispetto ad altre realtà europee. Per quanto specificamente attiene alla fase dell'*Asset Quality Review*, l'apporto dei revisori esterni è di circa un terzo (65 professionisti) delle risorse impiegate dalla Banca d'Italia (180 circa); per l'intero progetto, il numero di dipendenti della Banca d'Italia complessivamente mobilitati si ragguaglia a oltre 250; il numero complessivo delle terze parti non è al momento quantificabile, in quanto dipenderà dal numero di esperti immobiliari necessari per la redazione delle perizie (ad oggi previste in circa 18.000).

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento è riconducibile alla materia « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari », di competenza esclusiva statale ai sensi del comma secondo, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 29 aprile 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.55 alle 20.20.

ALLEGATO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia (C. 2309 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2309 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia »,,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari » che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

rilevato che, nel corso dell'esame al Senato, è stato aggiunto il comma 1-*bis*, all'articolo 1, il quale stabilisce che i soggetti terzi non devono trovarsi, pena il non conferimento della consulenza, in una situazione di conflitto di interessi con l'esercizio delle attività indicate al comma 1 del provvedimento, in considerazione della posizione personale o degli incarichi ricoperti al momento della nomina,

osservato che lo stesso comma 1-*bis* dell'articolo 1 stabilisce che qualora nel

corso del mandato loro affidato, dovessero insorgere situazioni di conflitto di interessi i soggetti terzi decadono immediatamente dall'incarico,

evidenziato, al riguardo, che potrebbe essere opportuno definire più compiutamente le fattispecie che comportano una situazione di conflitto di interesse ai sensi della norma in esame nonché la procedura che disciplina la decadenza dall'incarico di consulenza,

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 1-*bis*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire più compiutamente le fattispecie che comportano una situazione di conflitto di interessi ai sensi della norma in esame in capo ai soggetti terzi nonché la procedura che disciplina la decadenza dall'incarico di consulenza.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 831 Amici, C. 892 Centemero, C. 1053 Moretti, C. 1288 Bonafede, C. 1938 Di Lello e C. 2200 Di Salvo, recanti modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di rappresentanti dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori, della Lega italiana divorzio breve e dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia	16
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 25/2014: Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia. C. 2309, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 29 aprile 2014.

Audizione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 831 Amici, C. 892 Centemero, C. 1053 Moretti, C. 1288 Bonafede, C. 1938 Di Lello e C. 2200 Di Salvo, recanti modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di rappresentanti dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori, della Lega italiana divorzio breve e dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 aprile 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 25/2014: Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia.

C. 2309, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, osserva come il provvedimento in esame consenta alla Banca d'Italia, ai fini dell'esercizio di valutazione approfondita (*comprehensive assessment*) condotto dalla BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, di avvalersi di soggetti terzi per l'esercizio delle attività di vigilanza informativa e ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari.

In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, la Banca d'Italia può avvalersi anche della consulenza di soggetti terzi di elevata professionalità, selezionati con procedure di evidenza pubblica o dalla Banca Centrale Europea, per l'esercizio

dell'attività di vigilanza di cui agli articoli 51, 54, 66 e 68 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB): si tratta delle attività di vigilanza informativa sulle banche, di vigilanza ispettiva sulle banche, di vigilanza informativa sui gruppi bancarie di vigilanza ispettiva sui gruppi bancari).

Nel corso dell'esame al Senato è stato approvato il comma 1-*bis*, il quale stabilisce che i suddetti consulenti in ogni caso non devono trovarsi, pena il non conferimento della consulenza, in una situazione di conflitto di interessi con l'esercizio delle attività di cui al comma 1, in considerazione della posizione personale o degli incarichi ricoperti al momento della nomina. Qualora, nel corso del mandato loro affidato, dovessero insorgere situazioni di conflitto di interessi i soggetti terzi decadono immediatamente dall'incarico.

Ai sensi del comma 2, tutte le notizie, le informazioni e i dati di cui tali soggetti terzi vengano a conoscenza o in possesso in ragione del loro coinvolgimento nell'esercizio di valutazione approfondita sono coperti da segreto d'ufficio ai sensi dall'articolo 7, comma 1, del TUB.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala il comma 3, dell'articolo 1-*bis*, il quale prescrive l'obbligo per i soggetti terzi in parola di riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia le irregolarità, anche se integranti ipotesi di reato, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro attività di vigilanza.

La disposizione ricalca quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del TUB con riferimento ai dipendenti della Banca d'Italia: costoro infatti, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali aventi l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati. Come evidenziato dalla Relazione governativa, i commi 2 e 3 – che assoggettano i soggetti terzi coinvolti nell'esercizio di valutazione approfondita a disposizioni equivalenti a quelle previste per la Banca d'Italia – sono diretti ad assicurare che informazioni, notizie e dati in possesso di tali soggetti godano del medesimo livello di riservatezza.

L'articolo 2 del testo in esame reca invece una clausola di salvaguardia finanziaria, secondo la quale dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di *Action Aid* e *Children Development Association* sulle violazioni dei diritti umani nella produzione di canna da zucchero in Cambogia 18

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 29 aprile 2014.

Audizione di rappresentanti di *Action Aid* e *Children Development Association* sulle violazioni dei diritti umani nella produzione di canna da zucchero in Cambogia.

L'audizione è stata svolta dalle 14.10 alle 14.55.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 25/2014: Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia. C. 2309 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 19

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 27

SEDE REFERENTE

Martedì 29 aprile 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 25/2014: Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia.

C. 2309 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, segnala preliminarmente che il termine di conversione del decreto-legge scadrà il 13 maggio prossimo e che, molto probabilmente, l'avvio della discussione in Assemblea sullo stesso avrà luogo nella seduta di lunedì 5 maggio prossimo. In tale contesto ricorda che, fin dalla giornata di giovedì 24 aprile scorso, il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 9 di domani.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede referente, il disegno di legge C. 2309, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 25 del 2014, recante conversione del decreto-legge n. 25 del 2014, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia.

In estrema sintesi, il decreto-legge, che si compone di tre soli articoli, consente alla Banca d'Italia, ai fini dell'esercizio di valutazione approfondita (*comprehensive assessment*) condotto dalla BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, di avvalersi di soggetti terzi per l'esercizio delle attività di vigilanza informativa e ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari.

In tale contesto rammenta che l'istituzione del meccanismo di vigilanza unico rappresenta uno dei passaggi previsti per la realizzazione dell'unione bancaria in Europa, volta a dare vita a un quadro finanziario integrato per salvaguardare la stabilità finanziaria e ridurre al minimo il costo dei fallimenti delle banche.

Tale sistema di vigilanza bancaria unica è disciplinato da due regolamenti: il regolamento (UE) n. 1024/2013, che conferisce

alla Banca centrale europea (BCE) poteri per la vigilanza di tutte le banche della zona euro e il regolamento (UE) n. 1022/2013, che allinea al nuovo assetto della vigilanza bancaria il regolamento istitutivo dell'Autorità bancaria europea (EBA).

Per quanto riguarda in particolare il regolamento n. 1024/2013, esso attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi stabiliti negli Stati membri la cui moneta è l'euro, mantenendo le competenze residue in capo alle autorità nazionali di vigilanza.

In tale quadro l'avvio del meccanismo di vigilanza unico, con la conseguente assunzione, da parte della Banca centrale europea, a decorrere dal 4 novembre 2014, dei compiti di vigilanza previsti dal regolamento, richiedono preliminarmente una valutazione approfondita degli enti creditizi. Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, dello stesso regolamento, in vista dell'assunzione dei suoi compiti, la BCE può chiedere alle autorità nazionali competenti e ai soggetti di cui all'articolo 10, paragrafo 1 (enti creditizi, società di partecipazione finanziaria), di fornirle tutte le informazioni utili per effettuare tale valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale degli enti creditizi dello Stato membro partecipante.

La BCE, con una Nota del 23 ottobre 2013, ha reso note le modalità con le quali intende condurre l'esercizio di valutazione in cooperazione con le autorità nazionali competenti, indicando che la predetta valutazione approfondita del sistema bancario si concluderà nell'ottobre 2014, anteriormente all'assunzione dei nuovi compiti di vigilanza nel novembre 2014.

La valutazione approfondita deve essere effettuata almeno per gli istituti creditizi che – ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento n. 1024/2013 – sono considerati « significativi »: in particolare la valutazione approfondita si applica qualora:

il valore totale delle attività supera i 30 miliardi di euro;

il rapporto tra le attività totali e il PIL dello Stato membro in cui l'istituto è stabilito supera il 20 per cento (a meno che il valore totale delle attività sia inferiore a 5 miliardi di euro);

l'ente creditizio è uno dei tre maggiori istituti di uno Stato membro partecipante.

In base a tali criteri, vengono coinvolti circa 130 enti creditizi di 18 Stati membri, che rappresentano circa l'85 per cento delle attività bancarie dell'area dell'euro.

La predetta valutazione approfondita si sviluppa in tre fasi complementari:

analisi dei rischi a fini di vigilanza, che riguarda i fattori di rischio fondamentali insiti nei bilanci bancari (inclusi quelli sotto il profilo della liquidità, della leva finanziaria e del finanziamento);

esame della qualità degli attivi, che verifica i bilanci bancari dal lato dell'attivo al 31 dicembre 2013: l'esame comprende le esposizioni creditizie e le esposizioni ai mercati, le posizioni sia in bilancio sia fuori bilancio e le esposizioni nazionali e sull'estero, coprendo tutte le classi di attività (inclusi i prestiti in sofferenza, i prestiti ristrutturati e le esposizioni verso debitori sovrani);

prova di *stress*, basata sull'esame della qualità degli attivi e finalizzata ad offrire una visione prospettica della capacità di assorbimento degli shock da parte delle banche in condizioni di stress.

La citata Nota del 23 ottobre 2013 specifica che la BCE si avvarrà dell'apporto del « gruppo di consulenza gestionale internazionale Oliver Wyman, che fornirà pareri indipendenti sulla metodologia, nonché contribuirà all'impianto e alla realizzazione della valutazione sul piano esecutivo, ivi inclusa l'applicazione delle misure di assicurazione della qualità ».

Quanto alle autorità nazionali competenti, anch'esse potranno ricorrere alla stessa società per ricevere « sostegno nell'organizzazione del progetto a livello nazionale e consulenza sugli aspetti attua-

tivi». Viene altresì sottolineato come le autorità nazionali competenti per condurre la valutazione « si rivolgeranno a esperti del settore privato (consulenti, revisori e/o altri) per ricevere assistenza in relazione a compiti quali l'esame dei fascicoli in loco, analisi e accertamenti ».

Quanto alla tempistica, conclusa la fase di analisi dei rischi, è in fase di svolgimento la seconda fase di esame della qualità degli attivi, che, come evidenziato anche dalla Relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge, comprende le attività in cui sono coinvolti i soggetti terzi e tale da comportare la condivisione di informazioni confidenziali.

Successivamente la BCE, con una Nota del 3 febbraio 2014 (« *Note on the comprehensive assessment february 2014* »), ha evidenziato come l'esame della qualità degli attivi si articola a sua volta in tre momenti: selezione del portafoglio (da concludersi nel mese di febbraio); esecuzione, ossia l'analisi effettiva del patrimonio (da avviare nel mese di marzo e preceduto dalla raccolta dei dati e dalla convalida della loro integrità); comunicazione dei risultati (nel mese di ottobre 2014).

In tale sede la BCE ha peraltro specificato che, conclusa la selezione dei portafogli, « le autorità nazionali competenti e le parti terze specializzate di cui queste si avvarranno (revisori, consulenti, esperti di valutazione delle attività) eseguiranno l'analisi dei processi, delle politiche e delle prassi contabili degli istituti bancari, ne esamineranno esposizioni creditizie e accantonamenti e ne valuteranno garanzie e attività immobiliari.

La BCE ha evidenziato come il generale ricorso a società del settore privato si renda necessario non soltanto data la complessità dell'esercizio, ma anche allo scopo di rafforzarne l'indipendenza e la credibilità »; nella Nota viene altresì sottolineato come « per l'esame della qualità degli attivi e la prova di *stress* la BCE metterà in campo i propri gruppi di esperti, che parteciperanno e sovrintenderanno alle ispezioni presso le banche locali

contribuendo ai riscontri di coerenza dei dati, conducendo analisi comparative sul portafoglio, nonché eseguendo una verifica accurata dei dati e delle ipotesi integrati nei modelli ».

La BCE ha anche fornito alcuni dati statistici fondamentali sulla seconda fase per le 128 banche soggette alla valutazione approfondita. In particolare, l'ammontare totale delle attività ponderate per il rischio relative ai portafogli selezionati per l'esame è stimato in 3,72 mila miliardi di euro, che corrispondono al 58 per cento del totale delle attività ponderate per il rischio delle banche sottoposte all'esercizio. Inoltre, il numero stimato delle posizioni esaminate in media per banca è di 1.250.

In tale contesto, in merito alla scelta di avvalersi di consulenti per lo svolgimento delle valutazioni sulle banche merita ricordare che nel corso dell'audizione svoltasi il 1° aprile scorso presso la 6a Commissione Finanze del Senato, il Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia, Carmelo Barbagallo, ha affermato che la Banca d'Italia, data la sua tradizione ed esperienza, avrebbe, in linea teorica, potuto scegliere di non avvalersi di parti terze nell'espletamento dell'esercizio, ma che questa scelta si è rivelata non praticabile per due motivi:

in primo luogo, l'impegno non ha precedenti per profondità ed estensione e comporta un simultaneo, massiccio impiego di risorse esperte mai verificatosi prima; se avesse scelto di operare da sola, non sarebbe riuscita a garantire il rispetto dei tempi previsti e degli standard richiesti;

in secondo luogo, avrebbe potuto indebolire, agli occhi del mercato e degli investitori, la percezione di imparzialità dell'esercizio; è questa una ragione per la quale anche gli altri Paesi – compresi quelli dotati, come l'Italia, di un adeguato corpo ispettivo – hanno deciso di avvalersi di esperti esterni indipendenti.

Una diversa decisione, incidendo sulla credibilità dell'esercizio, avrebbe potuto

indebolire le banche italiane riflettendosi sulla loro capacità di finanziare l'economia, cruciale per sostenere la ripresa: pertanto, a giudizio della Banca d'Italia, la scelta di ricorrere a parti terze è dettata da motivi di opportunità e necessità operativa.

Il Capo del Dipartimento ha inoltre specificato che la quantità di risorse esterne da coinvolgere è stata determinata sulla base di un'accurata pianificazione delle attività richieste e dei carichi di lavoro che ne derivano. Al riguardo è stato segnalato come il rilevante impiego di risorse interne alla Banca d'Italia abbia consentito di contenere il ricorso a terze parti, rispetto ad altre realtà europee. Per quanto specificamente attiene alla fase dell'*Asset Quality Review*, l'apporto dei revisori esterni è di circa un terzo (65 professionisti) delle risorse impiegate dalla Banca d'Italia (180 circa); per l'intero progetto, il numero di dipendenti della Banca d'Italia complessivamente mobilitati si ragguaglia a oltre 250; il numero complessivo delle terze parti non è al momento quantificabile, in quanto dipenderà dal numero di esperti immobiliari necessari per la redazione delle perizie (ad oggi previste in circa 18.000).

Passando al contenuto specifico del decreto-legge, l'articolo 1, comma 1, consente alla Banca d'Italia, quale autorità nazionale competente, di avvalersi anche della consulenza di soggetti terzi di elevata professionalità, selezionati con procedure di evidenza pubblica o dalla Banca Centrale Europea, ai fini del sopra descritto esercizio di valutazione approfondita condotto dalla BCE.

La Relazione illustrativa del disegno di legge di conversione precisa che la nozione di soggetti terzi di elevata professionalità si riferisce a « consulenti (ad esempio revisori contabili e valutatori) ».

La consulenza dei soggetti terzi avrà ad oggetto l'esercizio delle attività di vigilanza informativa e ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari, previste dagli articoli 51, 54, 66 e 68 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

In merito al contenuto di tali disposizioni rammenta che:

l'articolo 51 (Vigilanza informativa sulle banche) impone alle banche di trasmettere alla Banca d'Italia i bilanci, inviare le segnalazioni periodiche e ogni altro dato e documento richiesto, nonché comunicare le informazioni sul soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

l'articolo 54 (Vigilanza ispettiva sulle banche), consente alla Banca d'Italia di effettuare ispezioni presso le banche e richiedere l'esibizione di documenti e atti, nonché richiedere alle autorità competenti di altro Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite in detto Stato;

l'articolo 66 (Vigilanza informativa sui gruppi bancari), consente, tra l'altro, alla Banca d'Italia di richiedere ad alcuni soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile per l'esercizio di tale vigilanza;

l'articolo 68 (Vigilanza ispettiva sui gruppi bancari), consente, tra l'altro, alla Banca d'Italia di effettuare ispezioni presso i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata e richiedere l'esibizione di documenti e atti che ritenga necessari, nonché richiedere alle autorità competenti di altro Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i predetti soggetti stabiliti in detto Stato.

Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto, a seguito dell'approvazione di un emendamento presentato anche da esponenti del gruppo M5S, il comma 1-bis, il quale stabilisce che i suddetti consulenti in ogni caso non devono trovarsi, pena il non conferimento della consulenza, in una situazione di conflitto di interessi con l'esercizio delle attività di cui al comma 1, in considerazione della posizione personale o degli incarichi ricoperti al momento della nomina. La disposizione specifica che qualora, nel corso del mandato loro affidato, dovessero insorgere situazioni di

conflitto di interessi, i soggetti terzi decadono immediatamente dall'incarico.

In merito alla selezione dei consulenti segnala come la Banca d'Italia abbia pubblicato un bando con procedura accelerata per la conclusione di un Accordo Quadro per l'acquisizione di servizi di supporto all'attività di Analisi della Qualità degli attivi a livello nazionale nell'ambito della valutazione approfondita dei gruppi bancari da effettuare in vista dell'avvio del meccanismo di vigilanza unico presso la BCE. Nei bandi di gara la stipula dei contratti è necessariamente subordinata al superamento dei limiti normativi in materia di partecipazione dei soggetti terzi alle verifiche ispettive e di segreto d'ufficio.

I servizi di supporto oggetto dell'Accordo quadro saranno forniti indicativamente nel periodo marzo – luglio 2014 e potranno essere svolti anche al di fuori dell'Italia. L'affidamento di un accordo quadro prevede al massimo cinque operatori economici che soddisfano specifici requisiti. Il valore stimato per l'intera durata dell'accordo quadro è di 7 milioni di euro. Gli operatori economici non potranno essere affidatari degli appalti specifici relativi ai gruppi bancari nei confronti dei quali si trovano nelle situazioni di conflitto d'interesse specificate nel disciplinare di gara.

Nel corso della predetta audizione svolta il 1° aprile scorso presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, il Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia, Carmelo Barbagallo, ha reso noto che la gara per i servizi di « revisione » a supporto all'*Asset Quality Review* si è conclusa; a seguito della pubblicazione del decreto-legge n. 25 gli accordi quadro e gli appalti sono stati stipulati con le società aggiudicatrici e i professionisti designati sono stati 12 aggregati ai *team* ispettivi. La gara per la selezione degli esperti di valutazione degli immobili è in corso.

Il Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria ha altresì precisato che nella selezione delle società per la

revisione della qualità degli attivi è stata posta la dovuta attenzione a evitare potenziali conflitti di interesse. Tali società sono – per ciascuna delle 25 banche coinvolte – diverse da quelle che ne certificano i bilanci; gli esperti di valutazione immobiliari sono diversi da quelli che le banche utilizzano stabilmente per svolgere le perizie sugli immobili ricevuti in garanzia dai debitori. Non vi è, quindi, il timore da taluno avanzato che l'uso di esperti esterni possa tradursi in un circolo vizioso.

Ai sensi del comma 2, tutte le notizie, le informazioni e i dati di cui tali soggetti terzi vengano a conoscenza o in possesso in ragione del loro coinvolgimento nell'esercizio di valutazione approfondita sono coperti da segreto d'ufficio ai sensi dall'articolo 7, comma 1, del TUB.

Al riguardo ricorda che l'articolo 7 del TUB, dedicato al segreto d'ufficio e alla collaborazione tra autorità, stabilisce al comma 1 che tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni (a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio). Esso prevede altresì l'inopponibilità del segreto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

Sempre in tema di segreto d'ufficio, il comma 3 prescrive l'obbligo per i soggetti terzi in parola di riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia le irregolarità, anche se integranti ipotesi di reato, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro attività di vigilanza. Nel corso dell'esame al Senato il riferimento all'attività di vigilanza è stato sostituito con il riferimento all'attività di cui al comma 1.

La disposizione ricalca quanto previsto dal citato articolo 7, comma 2, del TUB con riferimento ai dipendenti della Banca d'Italia, i quali, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali aventi

l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati.

Il comma 4 prevede che la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze concordino le modalità di condivisione delle informazioni relative all'esercizio di valutazione approfondita, anche in deroga a quanto disposto sul segreto d'ufficio dal già citato articolo 7 del TUB.

L'articolo 2 del decreto-legge reca una clausola di salvaguardia finanziaria, secondo la quale dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Segnala al riguardo come secondo la Relazione tecnica, gli oneri derivanti dal provvedimento, quantificati in circa 25 milioni di euro, saranno interamente supportati dalla Banca d'Italia, in virtù della autonomia di bilancio e finanziaria dell'Istituto, e come pertanto l'attuazione del provvedimento non comporterà nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) rileva preliminarmente come il suo gruppo, pur comprendendo i limiti temporali posti all'esame del provvedimento, avrebbe ritenuto utile disporre di più spazio per approfondire i contenuti del decreto-legge.

Passando quindi a taluni profili di merito, evidenzia, rispetto alle due modalità previste per l'individuazione dei soggetti terzi ai quali attribuire le attività di vigilanza, ossia attraverso procedure di evidenza pubblica ovvero mediante affidamento diretto a soggetti selezionati dalla Banca Centrale Europea, come sarebbe stato preferibile prevedere la sola modalità di selezione con bandi di gara pubblici, sottolineando come le attività oggetto delle suddette procedure di selezione coinvolgano direttamente l'indipendenza e l'autonomia della Banca d'Italia.

Inoltre, con riguardo alla norma del comma 1-bis dell'articolo 1, la quale prevede la decadenza dall'incarico di consulenza per i soggetti terzi che si trovino in

situazione di conflitto di interessi con l'esercizio di tale attività, evidenzia come tale previsione, non contenendo alcuna casistica alla quale fare riferimento, rischi di essere concretamente inattuabile.

Ritiene altresì che le argomentazioni addotte dal Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia nel corso della sua audizione presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, secondo cui la scelta di avvalersi di parti terze per l'espletamento dell'esercizio della valutazione approfondita sulle banche sarebbe motivata dall'esigenza di non indebolire, agli occhi del mercato e degli investitori, la percezione di imparzialità dell'esercizio di vigilanza da parte della stessa Banca, siano inaccettabili, anche alla luce del fatto che recentemente la maggioranza e il Governo hanno giustificato la discutibile operazione di rivalutazione delle quote di partecipazione della Banca d'Italia disposta dal decreto-legge n. 133 del 2013 proprio con la necessità di rafforzare l'autonomia e l'indipendenza della medesima Banca.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, rileva come il comma 1-bis dell'articolo 1, il quale reca una norma in materia di eventuali conflitti d'interesse in capo ai soggetti terzi consulenti, sia stato inserito nel testo a seguito dell'approvazione al Senato di un emendamento sottoscritto dal gruppo M5S.

Giovanni PAGLIA (SEL) domanda se sia corretta, come ritiene, l'interpretazione in base alla quale il decreto-legge autorizza la Banca d'Italia ad avvalersi di soggetti terzi esclusivamente nell'ambito delle attività di vigilanza da svolgersi ai fini dell'esercizio di valutazione approfondita condotto dalla BCE ai sensi del regolamento dell'Unione europea n. 1024 del 2013. Chiede altresì un chiarimento in relazione al fatto che la Banca d'Italia abbia già avviato una procedura di selezione per la conclusione di un Accordo Quadro per l'acquisizione di servizi di supporto a tali attività di vigilanza informativa e ispettiva.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Villarosa, precisa come la Nota emanata dalla Banca centrale europea il 23 ottobre 2013, in combinato disposto con il regolamento n. 1024 del 2013, indichi che le autorità nazionali di vigilanza potranno avvalersi, come la stessa BCE, del gruppo di consulenza internazionale Oliver Wyman, nonché rivolgersi ad esperti del settore privato, in relazione alle attività di vigilanza da loro svolte, ma come tali indicazioni costituiscano una facoltà, e non un obbligo, per le stesse autorità di vigilanza nazionali.

Per quanto riguarda la problematica degli eventuali conflitti d'interesse in capo ai soggetti terzi consulenti, sottolinea come, nel corso della sua audizione presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, il Capo del Dipartimento di Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia abbia affermato che la stessa Banca d'Italia, nel corso della selezione dei consulenti, ha posto la massima attenzione ad evitare potenziali conflitti d'interesse. In particolare, in quella sede si è chiarito che le società di consulenza sono, per ciascuna delle 25 banche coinvolte, diverse da quelle che ne certificano i bilanci e che gli esperti di valutazione immobiliare sono, a loro volta, diversi da quelli che le banche utilizzano per svolgere le perizie sugli immobili ricevuti in garanzia dai debitori.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) rileva come, a fronte dell'unico emendamento approvato al Senato, il gruppo del Movimento 5 Stelle avesse presentato numerose altre proposte emendative, volte a precisare ancora meglio tale aspetto del decreto-legge.

Marco CAUSI (PD) sottolinea come la Banca d'Italia, nella predisposizione del bando di gara per la selezione dei soggetti terzi consulenti, abbia inserito clausole molto stringenti, basate su parametri oggettivi, volte ad evitare la sussistenza di conflitti d'interesse in capo ai soggetti selezionati. In tale contesto ritiene che la

previsione di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 2, la quale interviene a sua volta su tale materia, non sarebbe stata, a rigore, indispensabile.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI condivide l'affermazione del deputato Causi, sottolineando come, nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento al Senato, il Governo, al fine di venire incontro alla sensibilità emersa al riguardo in seno alla Commissione Finanze e Tesoro, abbia espresso parere favorevole su un emendamento volto a inserire nell'articolo 1 del decreto-legge il comma 1-*bis*, il quale contiene una specifica previsione in materia di conflitti d'interesse dei soggetti terzi chiamati a collaborare all'attività di vigilanza, sebbene tale norma avrebbe potuto ritenersi superflua, in considerazione delle cautele già approntate sotto questo profilo dalla Banca d'Italia nel bando di gara per la selezione dei consulenti.

Per quanto riguarda invece la procedura di selezione dei predetti soggetti terzi, rileva come essa sia già stata avviata dalla Banca d'Italia, subordinatamente all'emanazione del decreto-legge in esame.

Daniele PESCO (M5S) esprime perplessità in merito al comma 3 dell'articolo 1, il quale prescrive l'obbligo, per i soggetti terzi, di riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia le irregolarità, anche se integranti ipotesi di reato, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro attività di vigilanza. Ritiene infatti opportuno introdurre nella norma l'obbligo, o quantomeno la possibilità, per i soggetti terzi che vengano a conoscenza di irregolarità, di informarne l'autorità giudiziaria, oltre che il Governatore della Banca d'Italia, qualora tali irregolarità assumano la veste di reato, come previsto del resto per qualunque cittadino che sia a conoscenza di reati.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, sottolinea come i soggetti che svolgono attività

di vigilanza sulle banche non possano essere equiparati a privati cittadini, ma rivestano, nella loro funzione, il ruolo di pubblici ufficiali.

Renzo CARELLA (PD) ritiene che, qualora i soggetti terzi cui saranno affidate le attività di vigilanza siano equiparati a pubblici ufficiali, essi siano tenuti a riferire all'Autorità giudiziaria le notizie di reato di cui sono venuti a conoscenza nello svolgimento del loro incarico; qualora invece essi debbano essere considerati solo come consulenti, sarebbero tenuti a riferire tali notizie solo al soggetto che ha attribuito loro l'incarico consulenziale.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, con riferimento al rilievo del deputato Pesco, evidenzia come la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 1, in base alla quale i soggetti terzi devono riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia le irregolarità, anche integranti ipotesi di reato, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro attività, riprenda quasi letteralmente il disposto dell'articolo 7, comma 2, del Testo unico bancario, ai sensi del quale i dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate anche quando assumono la veste di reati. Pertanto, qualora si intendesse innovare tale aspetto della disciplina bancaria, occorrerebbe intervenire sul testo del predetto TUB.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), in relazione alle considerazioni del relatore, sottolinea come le citate previsioni del comma 2 dell'articolo 7 del TUB debbano essere lette in combinato disposto con la norma del comma 1 del medesimo articolo 7, il quale stabilisce che tutte le notizie, informazioni e dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza, devono essere poste a disposizione del Ministro dell'economia e delle finanze, nella sua veste di Presidente del CICR.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, in merito ai rilievi del deputato Villarosa, rileva come, nel corso dell'esame al Senato, fossero state avanzate perplessità circa il fatto che le informazioni acquisite nel corso della valutazione approfondita sulle banche prevista dal comma 1 dell'articolo 1 siano condivise anche con il Ministero dell'economia e delle finanze, ma come tali perplessità siano state fugate a seguito dell'audizione del Capo del Dipartimento di Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia. Precisa, inoltre, che i soggetti terzi consulenti non svolgeranno, comunque, la loro attività da soli, ma saranno inseriti in *team* di cui faranno sempre parte anche funzionari della Banca d'Italia.

Daniele PESCO (M5S) considera opportuno comprendere quale sia la posizione di tutte le forze politiche rispetto al coinvolgimento dell'autorità giudiziaria qualora emergano profili di reato nel corso dell'attività di vigilanza cui saranno chiamati i soggetti terzi, ricordando che anche nel recente passato diversi operatori bancari siano incorsi in vicende di rilievo penale, quale quella che ha coinvolto il gruppo Monte dei Paschi di Siena.

In tale contesto ribadisce la propria convinzione circa la necessità di prevedere l'obbligo, per i soggetti terzi coinvolti nelle attività di vigilanza, di comunicare le informazioni relative a irregolarità integranti ipotesi di reato anche all'autorità giudiziaria, oltre che al Governatore della Banca d'Italia.

Marco CAUSI (PD) ritiene opportuno chiarire, al fine di evitare ogni strumentalizzazione di tipo politico, come la disciplina vigente, che ha trovato sempre puntuale applicazione, comprese le recenti vicende relative al gruppo MPS, non esima in alcun modo il Governatore della Banca d'Italia dal trasmettere all'Autorità giudiziaria le notizie di reato acquisite dai funzionari della Banca d'Italia nell'esercizio della loro attività ispettiva. Pertanto, la *ratio* della richiamata previsione di cui all'articolo 7, comma 2, del TUB, secondo

cui i dipendenti della Banca d'Italia hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al medesimo Governatore, è quella di evitare la diffusione di notizie che, se non coordinate con provvedimenti di natura strutturale adottate dalla stessa Banca d'Italia, potrebbero pregiudicare la stabilità delle banche oggetto dell'attività di vigilanza, creando fenomeni di panico nel mercato e tra i risparmiatori, in evidente contrasto con gli interessi pubblici tutelati dalla disciplina in materia. Non crede inoltre che il provvedimento in esame costituisca la sede per intervenire sulla normativa del TUB, ricordando, peraltro, che la vigilanza esercitata dalla Banca d'Italia costituisce uno degli elementi di eccellenza dell'assetto normativo italiano sul settore bancario.

Concorda, quindi, con le considerazioni espresse dal Capo del Dipartimento di Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, in occasione della sua audizione al Senato, circa il fatto che la rinuncia, da parte della Banca d'Italia, ad avvalersi di soggetti terzi nell'espletamento dell'esercizio di valutazione approfondita sulle banche, potrebbe suscitare, in altri Paesi dell'UE, dubbi sull'assoluta imparzialità di tale valutazione da parte delle Autorità italiane, le quali potrebbero essere sospettate impropriamente di

voler rappresentare alla BCE un quadro del sistema bancario nazionale migliore di quello reale. Considera pertanto del tutto opportune le previsioni contenute nel decreto-legge.

Carla RUOCCO (M5S) nel contesto dell'esame del provvedimento considera opportuno sollecitare l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione della proposta di legge C. 1123, presentata dal suo gruppo, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto finanziario della banca Monte dei Paschi di Siena.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 9 della giornata di domani.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.25.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle strategie per contrastare la dispersione scolastica.

Audizione del dottor Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli, della dottoressa Anna Maria Leuzzi, dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e della dottoressa Anna Maria Ajello, presidente dell'INVALSI

28

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 29 aprile 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN.

La seduta comincia alle 14.45.

Indagine conoscitiva sulle strategie per contrastare la dispersione scolastica.

Audizione del dottor Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli, della dottoressa Anna Maria Leuzzi, dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e della dottoressa Anna Maria Ajello, presidente dell'INVALSI.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il dottor Andrea GAVOSTO, la dottoressa Anna Maria LEUZZI e la dottoressa Anna Maria AJELLO svolgono le loro relazioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi i deputati Sandra ZAMPA (PD), Caterina PES (PD), Maria COSCIA (PD), Milena SANTERINI (PI), Mara CAROCCI (PD), Maria MARZANA (M5S), per porre quesiti e svolgere osservazioni.

Il dottor Andrea GAVOSTO, la dottoressa Anna Maria LEUZZI e la dottoressa Anna Maria AJELLO rispondono alle domande poste, fornendo ulteriori elementi informativi.

Giancarlo GALAN, *presidente*, ringrazia i soggetti auditi per il contributo apportato all'indagine conoscitiva.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 2093 recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014), di rappresentanti di Confindustria e dell'ANEA (Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito)	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 29 aprile 2014.

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 2093 recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014), di rappresentanti di Confindustria e dell'ANEA (Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito).

Le audizioni informali sono state svolte dalle 13.45 alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 29 aprile 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15 alle 15.15.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 29 aprile 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.45 alle 14.20.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative), Coldiretti, Copagri e UeCoop, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo

32

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 29 aprile 2014.

Audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative), Coldiretti, Copagri e UeCoop, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

C. 2093 Governo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.20.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 25/2014: Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia. C. 2309 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	33
---	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 aprile 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 25/2014: Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia.

C. 2309 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, ricorda innanzitutto che il provvedimento in esame – che illustra ai fini del parere da rendere alla Commissione Finanze – consente alla Banca d'Italia, ai fini dell'esercizio di valutazione approfondita (*comprehensive assessment*) condotto dalla BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, di avvalersi di soggetti terzi per l'esercizio delle attività di vigilanza informativa e ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari.

Ricorda che l'istituzione del meccanismo di vigilanza unico nell'autunno 2014 rappresenta uno dei passaggi previsti per la realizzazione dell'unione bancaria in Europa, volta a dare vita a un quadro finanziario integrato per salvaguardare la stabilità finanziaria e ridurre al minimo il costo dei fallimenti delle banche. Le sue componenti saranno il meccanismo di vigilanza unico e i nuovi quadri integrati di garanzia dei depositi e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi.

In tale quadro l'avvio del meccanismo di vigilanza unico con la conseguente assunzione, da parte della Banca centrale europea, a decorrere dal 4 novembre 2014, dei compiti di vigilanza previsti dal regolamento, richiedono preliminarmente, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, dello stesso, che sia esercitata una « valutazione approfondita » degli enti creditizi dello Stato membro.

Nello specifico, il paragrafo 4 citato stabilisce che a decorrere dal 3 novembre 2013, in vista dell'assunzione dei suoi compiti, la BCE può chiedere alle autorità nazionali competenti e ai soggetti di cui all'articolo 10, paragrafo 1 (enti creditizi, società di partecipazione finanziaria), di fornirle tutte le informazioni utili per effettuare una valutazione appropfon-

dita, compreso lo stato patrimoniale, degli enti creditizi dello Stato membro partecipante.

La BCE, con una Nota del 23 ottobre 2013 (« Valutazione approfondita ottobre 2013 »), ha reso note le modalità con le quali intende condurre l'esercizio di valutazione in cooperazione con le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento sul meccanismo di vigilanza unico. La BCE concluderà la valutazione approfondita del sistema bancario nell'ottobre 2014, anteriormente all'assunzione dei nuovi compiti di vigilanza nel novembre 2014.

Tale valutazione – secondo la BCE – costituisce un elemento essenziale nel quadro del meccanismo di vigilanza unico, utile per fare chiarezza sulle banche che saranno soggette alla vigilanza diretta della Banca centrale europea. La valutazione approfondita deve essere effettuata almeno per gli istituti creditizi che – ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento n. 1024/2013 – sono considerati « significativi ». La valutazione approfondita si applica qualora: il valore totale delle attività supera i 30 miliardi di euro; il rapporto tra le attività totali e il PIL dello Stato membro in cui l'istituto è stabilito supera il 20 per cento (a meno che il valore totale delle attività sia inferiore a 5 miliardi di euro); l'ente creditizio è uno dei tre maggiori istituti di uno Stato membro partecipante.

In base a tali criteri, vengono coinvolti circa 130 enti creditizi di 18 Stati membri, che rappresentano circa l'85 per cento delle attività bancarie dell'area dell'euro. Il 4 febbraio 2014 il Consiglio direttivo della BCE ha adottato la Decisione BCE/2014/3, afferente i soggetti sottoposti alla valutazione approfondita della BCE, che sarà svolta entro il 3 novembre 2014.

La valutazione approfondita si sviluppa in tre fasi complementari:

analisi dei rischi a fini di vigilanza, che riguarda i fattori di rischio fondamentali insiti nei bilanci bancari (inclusi quelli sotto il profilo della liquidità, della leva finanziaria e del finanziamento);

esame della qualità degli attivi, che verifica i bilanci bancari dal lato dell'attivo al 31 dicembre 2013: l'esame comprende le esposizioni creditizie e le esposizioni ai mercati, le posizioni sia in bilancio sia fuori bilancio e le esposizioni nazionali e sull'estero, coprendo tutte le classi di attività (inclusi i prestiti in sofferenza, i prestiti ristrutturati e le esposizioni verso debitori sovrani);

prova di stress, basata sull'esame della qualità degli attivi e finalizzata ad offrire una visione prospettica della capacità di assorbimento degli shock da parte delle banche in condizioni di stress.

La BCE condurrà la valutazione approfondita in piena indipendenza; durante il processo opererà in cooperazione con le autorità nazionali competenti.

La citata Nota del 23 ottobre 2013 specifica che la BCE si avvarrà dell'apporto del « gruppo di consulenza gestionale internazionale Oliver Wyman, che fornirà pareri indipendenti sulla metodologia, nonché contribuirà all'impianto e alla realizzazione della valutazione sul piano esecutivo, ivi inclusa l'applicazione delle misure di assicurazione della qualità ».

Quanto alle autorità nazionali competenti, anch'esse potranno ricorrere alla stessa società per ricevere « sostegno nell'organizzazione del progetto a livello nazionale e consulenza sugli aspetti attuativi ». Viene altresì sottolineato come le autorità nazionali competenti per condurre la valutazione « si rivolgeranno a esperti del settore privato (consulenti, revisori e/o altri) per ricevere assistenza in relazione a compiti quali l'esame dei fascicoli in loco, analisi e accertamenti ».

Quanto alla tempistica, conclusa la fase di analisi dei rischi, è in fase di svolgimento la seconda fase di esame della qualità degli attivi, che, come evidenziato anche dalla Relazione governativa, comprende le attività in cui sono coinvolti i soggetti terzi e tale da comportare la condivisione di informazioni confidenziali.

Successivamente la BCE, con una Nota del 3 febbraio 2014 (*Note on the com-*

prehensive assessment february 2014), ha evidenziato come l'esame della qualità degli attivi si articola a sua volta in tre momenti: selezione del portafoglio (da concludersi nel mese di febbraio); esecuzione, ossia l'analisi effettiva del patrimonio (da avviare nel mese di marzo e preceduto dalla raccolta dei dati e dalla convalida della loro integrità); comunicazione dei risultati (nel mese di ottobre 2014).

Con il testo in esame si consente pertanto alla Banca d'Italia, quale autorità nazionale competente, di avvalersi di soggetti terzi per l'esercizio di attività di vigilanza ad essa attribuite, ai fini dell'esercizio di valutazione approfondita condotto dalla BCE secondo le modalità sopra illustrate.

Più in dettaglio, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, la Banca d'Italia può avvalersi anche della consulenza di soggetti terzi di elevata professionalità, selezionati con procedure di evidenza pubblica o dalla Banca Centrale Europea, per l'esercizio dell'attività di vigilanza di cui agli articoli 51, 54, 66 e 68 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB).

La Relazione illustrativa, riguardo alla nozione di soggetti terzi di elevata professionalità indicati dalla norma, precisa che con essa si intendono « consulenti (ad esempio revisori contabili e valutatori) ». Tale specificazione non è presente nel testo. La citata Nota BCE del 23 ottobre 2013 fa riferimento ad « esperti del settore privato (consulenti, revisori e/o altri) ». Riguardo invece ai soggetti terzi selezionati dalla Banca Centrale Europea, si ricorda che la stessa Nota ha specificato che la BCE si avvale dell'apporto del « gruppo di consulenza gestionale internazionale Oliver Wyman ».

La consulenza dei soggetti terzi avrà ad oggetto l'esercizio delle attività di vigilanza informativa e ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari. Si tratta delle attività previste dai seguenti articoli del TUB:

articolo 51 (Vigilanza informativa sulle banche), che impone alle banche di

trasmettere alla Banca d'Italia i bilanci, inviare le segnalazioni periodiche e ogni altro dato e documento richiesto, nonché comunicare le informazioni sul soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

articolo 54 (Vigilanza ispettiva sulle banche), che consente alla Banca d'Italia di effettuare ispezioni presso le banche e richiedere l'esibizione di documenti e atti, nonché richiedere alle autorità competenti di altro Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite in detto Stato;

articolo 66 (Vigilanza informativa sui gruppi bancari), che consente tra l'altro alla Banca d'Italia di richiedere ad alcuni soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile per l'esercizio di tale vigilanza;

articolo 68 (Vigilanza ispettiva sui gruppi bancari), che consente tra l'altro alla Banca d'Italia di effettuare ispezioni presso i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata e richiedere l'esibizione di documenti e atti che ritenga necessari, nonché richiedere alle autorità competenti di altro Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i predetti soggetti stabiliti in detto Stato.

Nel corso dell'esame al Senato è stato approvato il comma 1-*bis*, il quale stabilisce che i suddetti consulenti in ogni caso non devono trovarsi, pena il non conferimento della consulenza, in una situazione di conflitto di interessi con l'esercizio delle attività di cui al comma 1, in considerazione della posizione personale o degli incarichi ricoperti al momento della nomina. Qualora, nel corso del mandato loro affidato, dovessero insorgere situazioni di conflitto di interessi i soggetti terzi decadono immediatamente dall'incarico.

Segnala che la Banca d'Italia ha pubblicato un bando con procedura accelerata per la conclusione di un Accordo Quadro per l'acquisizione di servizi di supporto all'attività di Analisi della Qualità degli

Attivi a livello nazionale nell'ambito della Valutazione approfondita dei gruppi bancari da effettuare in vista dell'avvio del Meccanismo di vigilanza unico presso la Banca Centrale Europea (BCE). Nei bandi di gara, la stipula dei contratti è necessariamente subordinata al superamento dei limiti normativi in materia di partecipazione dei soggetti terzi alle verifiche ispettive e di segreto d'ufficio.

I servizi di supporto oggetto dell'Accordo quadro saranno forniti indicativamente nel periodo marzo – luglio 2014 e potranno essere svolti anche al di fuori dell'Italia. L'affidamento di un accordo quadro prevede al massimo cinque operatori economici che soddisfano specifici requisiti. Il valore stimato per l'intera durata dell'accordo quadro è di 7 milioni di euro. Gli operatori economici non potranno essere affidatari degli appalti specifici relativi ai gruppi bancari nei confronti dei quali si trovano nelle situazioni di conflitto d'interesse specificate nel disciplinare di gara.

Nel corso dell'audizione del 1° aprile al Senato, il Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria, Carmelo Barbagallo, ha reso noto che la gara per i servizi di « revisione » a supporto all'*Asset Quality Review* si è conclusa; a seguito della pubblicazione del decreto-legge n. 25 del 2014 gli accordi quadro e gli appalti sono stati stipulati con le società aggiudicatrici e i professionisti designati sono stati 12 aggregati ai team ispettivi. La gara per la selezione degli esperti di valutazione degli immobili è in corso. Barbagallo ha altresì precisato che nella selezione delle società per la revisione della qualità degli attivi è stata posta la dovuta attenzione a evitare potenziali conflitti di interesse. Tali società sono – per ciascuna delle 25 banche coinvolte – diverse da quelle che ne certificano i bilanci; gli esperti di valutazione immobiliari sono diversi da quelli che le banche utilizzano stabilmente per svolgere le perizie sugli immobili ricevuti in garanzia dai debitori. Non vi è, quindi, il timore da taluno avanzato che l'uso di esperti esterni possa tradursi in un circolo vizioso.

Ai sensi del comma 2, tutte le notizie, le informazioni e i dati di cui tali soggetti terzi vengano a conoscenza o in possesso in ragione del loro coinvolgimento nell'esercizio di valutazione approfondita sono coperti da segreto d'ufficio ai sensi dall'articolo 7, comma 1, del TUB.

Sempre in tema di segreto d'ufficio, il comma 3 prescrive l'obbligo per i soggetti terzi in parola di riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia le irregolarità, anche se integranti ipotesi di reato, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro attività di vigilanza. Nel corso dell'esame al Senato il riferimento all'attività di vigilanza è stato sostituito con il riferimento all'attività di cui al comma 1.

La disposizione ricalca quanto previsto dal citato articolo 7, comma 2, del TUB con riferimento ai dipendenti della Banca d'Italia: costoro infatti, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali aventi l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati. Come evidenziato dalla Relazione governativa, i commi 2 e 3 – che assoggettano i soggetti terzi coinvolti nell'esercizio di valutazione approfondita a disposizioni equivalenti a quelle previste per la Banca d'Italia – sono diretti ad assicurare che informazioni, notizie e dati in possesso di tali soggetti godano del medesimo livello di riservatezza.

Il comma 4 prevede che la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze concordino le modalità di condivisione delle informazioni relative all'esercizio di valutazione approfondita, anche in deroga a quanto disposto sul segreto d'ufficio dal già citato articolo 7 del TUB.

La norma consente pertanto al Ministero dell'economia e delle finanze di acquisire notizie rilevanti per l'eventuale esercizio delle sue funzioni. Al riguardo Barbagallo ha ricordato che – a valle del processo – alle banche che risulteranno più deboli saranno richieste misure correttive volte a rafforzarne la solidità patrimoniale. Eventuali fabbisogni di capitale dovranno essere soddisfatti innanzitutto

attingendo alle risorse degli intermediari: evitando di distribuire dividendi, cedendo attività non strategiche, contenendo tutte le voci di costo, incluse le remunerazioni dell'alta dirigenza.

Laddove necessario, le banche procederanno ad aumenti di capitale sul mercato. In ultima istanza e in via puramente ipotetica, per far fronte a eventuali residue esigenze di ricapitalizzazione potrebbe essere necessario ricorrere all'intervento pubblico.

L'articolo 2 del testo in esame reca invece una clausola di salvaguardia finanziaria, secondo la quale dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si segnala al riguardo che la Relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dal provvedimento – interamente sopportati dalla Banca d'Italia – in circa 25 milioni di euro; tali somme, in virtù della autonomia di bilancio e finanziaria dell'Istituto, non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Nel corso dell'audizione del 1° aprile al Senato il dottor Barbagallo ha affermato che la Banca d'Italia, data la sua tradizione ed esperienza, avrebbe, in linea teorica, potuto scegliere di non avvalersi di parti terze nell'espletamento dell'esercizio. Questa scelta si è rivelata non praticabile per due motivi. In primo luogo, l'impegno non ha precedenti per profondità ed estensione e comporta un simultaneo, massiccio impiego di risorse esperte mai verificatosi prima; se avesse scelto di operare da sola, non sarebbe riuscita a garantire il rispetto dei tempi previsti e degli standard richiesti. In secondo luogo, avrebbe potuto indebolire, agli occhi del mercato e degli investitori, la percezione di imparzialità dell'esercizio; è questa una ragione per la quale anche gli altri Paesi – compresi quelli dotati come il nostro di un adeguato corpo ispettivo – hanno deciso di avvalersi di esperti esterni indipendenti. Una diversa decisione, incidendo sulla credibilità dell'esercizio, avrebbe potuto indebolire le banche italiane riflettendosi sulla loro capacità di finanziare l'economia, cruciale per sostenere la ri-

presa. In sintesi, a giudizio della Banca d'Italia, la scelta di ricorrere a parti terze è dettata da motivi di opportunità e necessità operativa.

La quantità di risorse esterne da coinvolgere è stata determinata sulla base di un'accurata pianificazione delle attività richieste e dei carichi di lavoro che ne derivano. Il rilevante impiego di risorse interne alla Banca d'Italia ha consentito di contenere il ricorso a terze parti, rispetto ad altre realtà europee. Per quanto specificamente attiene alla fase dell'*Asset Quality Review*, l'apporto dei revisori esterni è di circa un terzo (65 professionisti) delle risorse impiegate dalla Banca d'Italia (180 circa); per l'intero progetto, il numero di dipendenti della Banca d'Italia complessivamente mobilitati si ragguaglia a oltre 250; il numero complessivo delle terze parti non è al momento quantificabile, in quanto dipenderà dal numero di esperti immobiliari necessari per la redazione delle perizie (ad oggi previste in circa 18.000).

Dalila NESCI (M5S) ricorda che quello in discussione è un tema particolarmente caro al M5S, che in diverse occasioni ha sottolineato la necessità di maggiori controllo e vigilanza sugli istituti di credito. Analogamente, più volte il suo gruppo ha richiamato l'attenzione sulla indispensabile indipendenza e autonomia della Banca d'Italia, che purtroppo non si verifica nella realtà, essendo la Banca centrale controllata dalle medesime banche che dovrebbero essere oggetto della sua vigilanza.

Sebbene valuti positivamente l'aumento dei controlli e delle sanzioni, esprime fortissime perplessità su alcune disposizioni contenute nel decreto-legge.

Rileva in primo luogo come si preveda che la Banca d'Italia si avvalga di soggetti terzi per l'esercizio delle attività di vigilanza ad essa attribuite, selezionati con procedure di evidenza pubblica o dalla Banca Centrale Europea. Osserva come la procedura da privilegiare non possa che essere quella dell'evidenza pubblica e si

chiede per quale motivo ci si dovrebbe invece affidare alla discrezionalità della BCE.

Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sulle disposizioni introdotte dal comma 1-*bis* dell'articolo 1, con le quali si stabilisce che i consulenti non devono trovarsi, pena il non conferimento della consulenza, in una situazione di conflitto di interessi con l'esercizio delle loro attività. Si tratta in realtà di disposizioni eccessivamente vaghe e generiche, di pure misure di bandiera, laddove si sarebbe dovuta indicare esplicitamente nel testo una casistica specifica.

Ritiene poi agghiacciante la previsione che introduce il segreto d'ufficio sulle notizie, le informazioni e i dati di cui i soggetti terzi vengano in possesso, con l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia le irregolarità di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro attività di vigilanza. Non comprende per quale motivo tali informazioni debbano essere riservate a soggetti privati e non possano essere estese a tutti i parlamentari, anche ai fini delle opportune iniziative di sindacato ispettivo.

Ha ritenuto di esporre in questa sede i principali motivi di perplessità del suo

gruppo sul provvedimento, che saranno oggetto di specifico approfondimento e dibattito presso la Commissione Finanze, competente per il merito.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, osserva, con riferimento alle modalità di selezione di soggetti terzi per l'esercizio delle attività di vigilanza, che la Banca centrale europea ha già provveduto, verosimilmente con procedure di evidenza pubblica, ad individuare il gruppo di consulenza del quale avvalersi.

Precisa inoltre, con riferimento al segreto d'ufficio cui saranno sottoposti i soggetti terzi coinvolti, che a questi si applicheranno le medesime previsioni – coperte da riserva di legge – vigenti per i dipendenti della Banca d'Italia. Le informazioni coperte da segreto – che riguardano conti correnti, investimenti, ecc. – sono dati sensibile dei quali, in qualità di parlamentare, non ritiene in alcun modo opportuno venire a conoscenza.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo	39
Comunicazioni del Presidente	39

COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 29 aprile 2014. – Presidenza
presidente Giacomo STUCCHI.*

La seduta comincia alle 14.20.

**Audizione del Direttore generale del Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambascia-
tore Giampiero Massolo.**

Il Comitato procede all'audizione del-
l'ambasciatore Giampiero MASSOLO, Di-
rettore generale del Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza (DIS), il

quale svolge una relazione su cui inter-
vengono, formulando domande e richieste
di chiarimenti, il presidente STUCCHI
(LN-Aut), i senatori CASSON (PD), ESPO-
SITO (NCD), e MARTON (M5S) e i depu-
tati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S) e
VILLECCO CALIPARI (PD).

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende
alcune comunicazioni concernenti la do-
cumentazione pervenuta e l'organizza-
zione dei lavori.

La seduta termina alle 16.25.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Francantonio Genovese (doc. IV, n. 6) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00034 Maria Stella Bianchi sulla sospensione delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia: audizione di rappresentanti di CNR – Istituto di scienze marine e ISPRA	10
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia. C. 2309 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	11
--	----

<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	15
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
---	----

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 831 Amici, C. 892 Centemero, C. 1053 Moretti, C. 1288 Bonafede, C. 1938 Di Lello e C. 2200 Di Salvo, recanti modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di rappresentanti dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori, della Lega italiana divorzio breve e dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia	16
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 25/2014: Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia. C. 2309, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
---	----

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di <i>Action Aid</i> e <i>Children Development Association</i> sulle violazioni dei diritti umani nella produzione di canna da zucchero in Cambogia	18
---	----

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

DL 25/2014: Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia. C. 2309 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 19

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 27

VII Cultura, scienza e istruzione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle strategie per contrastare la dispersione scolastica.

Audizione del dottor Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli, della dottoressa Anna Maria Leuzzi, dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e della dottoressa Anna Maria Ajello, presidente dell'INVALSI 28

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 2093 recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014), di rappresentanti di Confindustria e dell'ANEA (Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito) 29

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 29

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 30

X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 31

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative), Coldiretti, Copagri e UeCoop, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo 32

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 25/2014: Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia. C. 2309 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) 33

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PLENARIA:

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo 39

Comunicazioni del Presidente 39

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 4,00



17SMC0002250